



Designing Energy

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001**

## **PARTE SPECIALE**



Storico integrazioni e modifiche MOG Parte speciale:

| <i>Data</i>      | <i>Descrizione</i>   |
|------------------|--|
| 1 settembre 2022 | Prima emissione  |
| 5 marzo 2024     | Aggiunta seconda pagina - storico integrazioni e modifiche del documento |

**INDICE**

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1</b>   | <b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>2</b>   | <b>FINALITÀ</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>SISTEMA DI CONTROLLO</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Protocolli generali di prevenzione</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Principi generali di comportamento</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>4</b>   | <b>PARTE SPECIALE A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....  | <b>10</b> |
| A.1        | I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001 .....   | 12        |
| A.2        | Attività sensibili identificate nell’ambito dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione .....  | 15        |
| A.3        | Principi generali di comportamento .....  | 16        |
| A.4        | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 19        |
| A.5        | Flussi informativi verso l’OdV .....  | 27        |
| <b>5</b>   | <b>PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</b> .....   | <b>28</b> |
| B.1        | Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, richiamati dall’art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.....   | 29        |
| B.2        | Attività sensibili identificate nell’ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati .....  | 31        |
| B.3        | Principi generali di comportamento .....  | 32        |
| B.4        | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 34        |
| B.5        | Flussi informativi verso l’OdV .....  | 38        |
| <b>6</b>   | <b>PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI</b> .....   | <b>39</b> |
| C.1        | Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali richiamati dall’art.24-ter del D.lgs. n.231/2001 e dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ..... | 39        |
| C.2        | Attività sensibili identificate nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali .....   | 40        |
| C.3        | Principi generali di comportamento .....  | 41        |
| C.4        | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 43        |
| C.5        | Flussi informativi verso l’OdV .....  | 49        |
| <b>7</b>   | <b>PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001)</b> ..  | <b>50</b> |
| D.1        | Reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.lgs. n.231/2001 .....   | 50        |
| D.2        | Attività sensibili identificate nell’ambito dei reati societari .....   | 53        |
| D.3        | Principi generali di comportamento .....  | 55        |
| D.4        | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 58        |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
|           | D.5   | Flussi informativi verso l'OdV .....  | 64        |
| <b>8</b>  | <b>PARTE SPECIALE E – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....</b>   |   | <b>65</b> |
|           | E.1   | Reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico richiamati dall'art.25-quater del D.lgs. n.231/2001 .....   | 65        |
|           | E.2   | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico .....   | 66        |
|           | E.3   | Principi generali di comportamento .....  | 67        |
|           | E.4   | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 68        |
|           | E.5   | Flussi informativi verso l'OdV .....  | 69        |
| <b>9</b>  | <b>PARTE SPECIALE F – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....</b>  |   | <b>70</b> |
|           | F.1   | Delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del D.lgs. n.231/2001 .....   | 70        |
|           | F.2   | Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti di personalità individuale .....  | 71        |
|           | F.3   | Principi generali di comportamento .....  | 71        |
|           | F.4   | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 72        |
|           | F.5   | Flussi informativi verso l'OdV .....  | 73        |
| <b>10</b> | <b>PARTE SPECIALE G – REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....</b> |   | <b>74</b> |
|           | G.1   | Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 .....             | 74        |
|           | G.2   | Attività sensibili identificate nell'ambito del reato omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro..... | 77        |
|           | G.3   | Principi generali di comportamento .....  | 78        |
|           | G.4   | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 80        |
|           | G.5   | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV .....  | 85        |
| <b>11</b> | <b>PARTE SPECIALE H – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ...</b>   |   | <b>87</b> |
|           | H.1   | Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 .....   | 87        |
|           | H.2   | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....  | 88        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| H.3       | Principi generali di comportamento .....   | 89         |
| H.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....   | 90         |
| H.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....   | 94         |
| <b>12</b> | <b>PARTE SPECIALE I – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>  | <b>95</b>  |
| I.1       | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 .....   | 95         |
| I.2       | Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore .....  | 96         |
| I.3       | Principi generali di comportamento .....   | 96         |
| I.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....   | 98         |
| I.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....   | 99         |
| <b>13</b> | <b>PARTE SPECIALE J – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>                                | <b>100</b> |
| J.1       | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamati dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001... ..      | 100        |
| J.2       | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .... | 101        |
| J.3       | Principi generali di comportamento .....   | 101        |
| J.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....   | 102        |
| J.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....   | 102        |
| <b>14</b> | <b>PARTE SPECIALE K – REATI AMBIENTALI .....</b>   | <b>103</b> |
| K.1       | Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 .....  | 103        |
| K.2       | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati ambientali .....   | 105        |
| K.3       | Principi generali di comportamento .....   | 106        |
| K.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....   | 108        |
| K.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....   | 109        |
| <b>15</b> | <b>PARTE SPECIALE L – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>  | <b>110</b> |
| L.1       | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.....                                   | 110        |
| L.2       | Attività sensibili identificate nell'ambito del reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.....   | 111        |
| L.3       | Principi generali di comportamento .....   | 111        |
| L.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....   | 112        |
| L.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....   | 113        |
| <b>16</b> | <b>PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>  | <b>114</b> |
| M.1       | Reati Applicabili .....  | 114        |



---

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| M.2       | Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio ..... | 114        |
| M.3       | Principi generali di comportamento .....  | 115        |
| M.4       | Protocolli specifici di prevenzione.....  | 115        |
| M.5       | Flussi informativi verso l'OdV .....  | 116        |
| <b>17</b> | <b>DEFINIZIONI .....</b>  | <b>116</b> |

## 1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale “B” – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale “C” – Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale
- Parte Speciale “D” – Reati societari
- Parte Speciale “E” – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- Parte Speciale “F” – Delitti contro la personalità individuale
- Parte Speciale “G” – Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- Parte Speciale “H” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale “I” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “J” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Parte Speciale “K” – Reati ambientali
- Parte Speciale “L” – Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale “M” – Delitti contro l’industria e commercio

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle “Fattispecie rilevanti”;
- un secondo paragrafo è volto alla “Identificazione delle attività sensibili” per ciascuna fattispecie di reato: alla luce dell’attività di “analisi dei rischi” è stato possibile evidenziare i Dipartimenti/Uffici aziendali coinvolti in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del D.lgs. n.231/2001;
- un terzo paragrafo contenente le indicazioni relative ai “Principi generali di comportamento”, volti a richiamare l’osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;

- un quarto paragrafo descrittivo dei “Principali protocolli specifici di prevenzione” finalizzato a dettare strumenti di controllo specifici per le attività sensibili individuate;
- un quinto paragrafo in cui sono descritti i “Flussi informativi verso l’OdV”.

## **2 FINALITÀ**

La struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente di individuare, nell’ambito di ciascuna fattispecie di reato, le attività sensibili e gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione del rischio di commissione reato, nonché per il tempestivo aggiornamento del Modello, laddove previsto dal Legislatore.

Le “Parti Speciali” hanno l’obiettivo di indirizzare i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati, quindi, sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti). Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale”, ha una precisa valenza giuridica, ovvero, in caso di violazione di tali obblighi, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Linee guida/procedure/istruzioni operative/regolamenti;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### **3 SISTEMA DI CONTROLLO**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- Protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili;
- Protocolli specifici di prevenzione, applicabili a determinate attività sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

In particolare, i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate, sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e Confcommercio, le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le best practice internazionali, nonché, per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le linee guida UNI-INAIL<sup>1</sup> per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, linee guida ISO 14001 per la realizzazione e gestione dei sistemi ambientali.

#### **3.1 Protocolli generali di prevenzione**

I protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e fattispecie di reato sono i seguenti:

- **Segregazione delle funzioni/attività:** si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale principio prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività siano coinvolti in

---

<sup>1</sup> UNI-INAIL, Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001. Dette linee guida sono state elaborate da un gruppo di lavoro costituito dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – e comprendente anche CGIL, CISL, CNA, Confagricoltura, CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, ISPESL e UIL – e rappresentano un documento non normativo di supporto ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non destinato a scopo di certificazione né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il gruppo di lavoro UNI-INAIL ha successivamente preparato alcuni documenti integrativi, con indicazioni più operative che rendono più agevole l'applicazione delle linee guida da parte delle imprese. Le linee guida UNI-INAIL sono reperibili sul sito <http://www.uni.com>.

fase attuativa, gestionale ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale, nel suo complesso, a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.

- **Norme/Circolari:** devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Tale principio è funzionale, tra l'altro, alla normalizzazione dei comportamenti rispetto alle linee di indirizzo e gestionali definite dall'azienda.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Tale principio, attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza in quanto, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidata al personale nella gestione operativa della attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività/processi siano svolti secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni. Tale presidio prevede che, nello svolgimento delle attività, il management della Società adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo. Tale principio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo.

### 3.2 Principi generali di comportamento

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive singole parti speciali, i principi generali di comportamento disciplinano quanto segue:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile del Dipartimento/Ufficio competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si sia occupato dell'operazione a rischio;
  - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunica al fornitore del servizio il proprio Codice di Etico e il proprio Modello, di cui ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

#### **4 PARTE SPECIALE A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Funzione della presente Parte Speciale “A” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001) cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.2) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.3).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini del Decreto, sono considerati “Pubblica Amministrazione” tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze

---

<sup>2</sup> Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

<sup>3</sup> Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Autorità, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica con esclusione, tuttavia, dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una Società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

#### **A.1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, anche mediante furto dell'identità digitale, procura a sé o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- Corruzione in atti giudiziari, previsto dall'art. 319-ter comma 1, c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.
- Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsto dall'art. 322-bis c.p., e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
  - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

## **A.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Prequalifica della Società per inserimento in vendor list;
- Predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, nonché dei relativi contratti;
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- Gestione delle ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione della piccola cassa (sede/cantiere);
- Gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici;
- Ottenimento di visti per consentire l'ingresso e/o l'uscita di una persona nel/dal territorio dello Stato

- Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata ed i relativi rapporti con Enti Previdenziali ed Assistenziali;
- Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Sviluppo e valutazione del personale;
- Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle note spese;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Spese di rappresentanza;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Gestione degli omaggi e delle altre utilità;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Gestione e protezione dei software (anche di soggetti pubblici), dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i protocolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### **A.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
- La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;
  - non intraprendere (direttamente o indirettamente), nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato le seguenti azioni:
    - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;
    - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  - astenersi, nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra APS e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio e soggetti privati:
    - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari<sup>4</sup> o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
    - dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o

---

<sup>4</sup> Per Familiare si intende: il coniuge del Soggetto Pubblico; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Soggetto Pubblico e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione

- commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
- dal ricercare od instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
  - non abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di APS, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;
  - non effettuare "facilitation payments", cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui APS si relaziona;
  - non richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
  - non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
  - non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
  - non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
  - non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio ad APS;
  - non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
  - in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, operare nel pieno rispetto delle normative di legge/regolamentari/deontologiche applicabili ai rapporti con i terzi;
  - definire le tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione.

#### A.4 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **prequalifica della Società per inserimento in vendor list**; la **gestione dei rapporti con Enti Pubblici (es. ISTAT, ottenimento di permessi)**; la **gestione degli adempimenti fiscali e tributari**; la **gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti verso la Pubblica Amministrazione**; la **gestione e protezione dei software (anche di soggetti pubblici), dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni** i protocolli prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la PA per fini anche non commerciali esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società, i quali sono tenuti a riportare al Responsabile gerarchico e funzionale gli elementi chiave emersi durante gli incontri;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA e gli enti certificatori siano gestiti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze e certificazioni siano complete e veritiere;
- sia garantita l'autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password od altro sistema di autenticazione sicura nelle comunicazioni agli Enti pubblici.

Per le operazioni riguardanti l'attività di **ottenimento di visti per consentire l'ingresso e/o l'uscita di una persona nel/dal territorio dello Stato** i protocolli prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la PA esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società, i quali sono tenuti a riportare al Responsabile gerarchico e funzionale gli elementi chiave emersi durante gli incontri;

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA siano gestiti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni siano complete e veritiere;
- siano formalizzate le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- sia verificato l'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte, nonché del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione.

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, privati e partner, nonché dei relativi contratti; l'individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti** i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari la PA in genere siano gestiti solo dai soggetti preventivamente identificati dalla Società, autorizzati e dotati di idonei poteri;
- i soggetti di cui al punto precedente riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatari la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere;
- sia garantita l'autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password od altro sistema di autenticazione sicura nelle comunicazioni agli Enti pubblici.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori** i protocolli prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la PA per la certificazione dei lavori, la verifica della corretta esecuzione del contratto e le verifiche inerenti lo stato avanzamento lavori esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- tutta la documentazione relativa all'attestazione dell'esecuzione del contratto e le verifiche inerenti lo stato avanzamento lavori, sia gestita e firmata solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla PA attestante l'esecuzione del contratto, dei lavori e servizi, siano complete e veritiere;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali** i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

- sia garantita la piena cooperazione con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
- in caso di affidamento della gestione del contenzioso a legali esterni, sia formalizzato un incarico anche al fine di definire i principi di comportamento, nonché le regole che sono tenuti ad adottare;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso.

Per le operazioni riguardanti **l'acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società; l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata ed i relativi rapporti con Enti Previdenziali ed Assistenziali** i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di contributi/sovvenzioni/finanziamenti e/o agevolazioni, etc. concessi da Enti pubblici;
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- le richieste di contributi/sovvenzioni/finanziamenti e/o agevolazioni, etc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte in conformità alle procure conferite;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle ispezioni da parte di soggetti pubblici (es. Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Dogana)** i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA (es. relativamente a questioni doganali come dazi, controlli, etc.) siano gestiti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;
- il Responsabile interno per la gestione delle ispezioni da parte della PA identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura aventi come destinatario la PA;
- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino almeno due rappresentanti aziendali, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso la sede/i siti aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;

Per le operazioni riguardanti la **selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro** i protocolli prevedono che:

- la richiesta di assunzione sia formalizzata attraverso la compilazione di una specifica modulistica, nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta di assunzione sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- l'assunzione sia autorizzata da adeguati livelli professionali;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate;
- siano individuati i requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;

- siano svolte verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli capaci di esporre la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (es. esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse, mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno tre candidature;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- sia verificata, attraverso le diverse fasi di screening, la coerenza delle candidature con il profilo definito.

Per le operazioni riguardanti lo **sviluppo e valutazione del personale** i protocolli prevedono che:

- siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni;
- vi sia corresponsione degli incentivi e assegnati proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi e all'esito delle valutazioni;
- l'assegnazione di un bene strumentale (es. auto aziendale) sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- la richiesta di riconoscimento di un incentivo/assegnazione di un bene strumentale (es. auto) sia debitamente autorizzata dal Dipartimento competente;
- sia mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento;
- siano previsti i casi di revoca del bene assegnato per violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del Dipartimento competente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle transazioni finanziarie** e la **gestione della piccola cassa (sede/cantiere)** i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai soggetti competenti;
- siano definite le tipologie di spese ammesse ed i relativi limiti per l'utilizzo della piccola cassa/cassa di cantiere, nonché le modalità di rendicontazione;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa, all'assegnazione di carte di credito e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- l'assegnazione e il reintegro delle carte di credito aziendali assegnate per le missioni, nonché il reintegro della piccola cassa/cassa di cantiere sia adeguatamente autorizzato nel rispetto dei poteri conferiti;
- ogni spesa sostenuta (carta di credito, anticipo di cassa, anticipo personale) sia rendicontata mediante la compilazione di un modulo e la consegna di opportuna documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- siano effettuate le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa;
- in caso di operazioni effettuate tramite assegni, sia apposta la clausola di non trasferibilità e/o la denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia postali/cambiali di importo pari o superiore a 1.000 €, a meno di sanzioni di legge;
- vi sia una preventiva individuazione nei contratti stipulati con le controparti dell'IBAN di riferimento su cui effettuare/da cui ricevere pagamenti/incassi;
- sia fatto divieto di ricevere incassi/effettuare pagamenti da/verso controparti nei cui confronti non è aperta una posizione contrattuale;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese** e le **spese di rappresentanza**, i protocolli prevedono che:

- siano definite le tipologie ed i limiti di spese ammesse, le modalità per sostenere e rendicontare;
- sia sempre indicato il beneficiario e lo scopo della spesa di rappresentanza;
- ogni spesa sostenuta sia rendicontata mediante la compilazione di un modulo e la consegna di opportuna documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- sia individuato, secondo opportuni livelli gerarchici, il Responsabile che autorizza ex ante o ex post tutte le spese ai soggetti richiedenti;
- ogni spesa sostenuta sia gestita secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei massimali, delle finalità, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere)**, la **gestione degli omaggi e delle altre utilità**, la **promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni)** i protocolli prevedono che:

- siano definite delle soglie di valore massimo per le iniziative commerciali, umanitarie e di solidarietà, nonché per la gestione degli omaggi e delle altre utilità;

- sia prevista una formale richiesta di partecipazione ad iniziativa commerciale e valutazione preliminare con riguardo, tra le altre, alle motivazioni sottostanti la richiesta;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- sia garantita l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un report delle iniziative commerciali, umanitarie e di solidarietà, nonché degli omaggi e delle altre utilità, da parte del Dipartimento/Ufficio competente;
- per gli omaggi/utilità:
  - siano definite le tipologie, i limiti e le finalità degli omaggi/utilità consentiti;
  - siano definiti specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi o di altre utilità e ad eventuali soglie di valore;
  - sia prevista l'annotazione degli omaggi e delle utilità offerte/ricevute (accettate o meno) e della Società/persona che ha ricevuto/effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/utilità.

#### **A.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. Inoltre:

- il Responsabile interno incaricato della gestione delle ispezioni deve informare l'OdV dell'inizio e della fine dell'ispezione e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento;
- nel caso di procedimento giudiziale, il Responsabile identificato per la sua gestione deve informare l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività e della sua conclusione, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- devono essere comunicati all'OdV gli omaggi e utilità che non rispettano le tipologie, i limiti e le finalità degli omaggi/utilità consentiti.

## **5 PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

Funzione della presente Parte Speciale “B” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

L’incremento dell’utilizzo, sempre più frequente, da parte degli enti alle tecnologie informatiche e i rischi connessi all’utilizzo degli stessi, qualora non utilizzati in modo conforme alla legge, ha indotto i governi nazionali ad iniziare una cooperazione giudiziaria internazionale, basata anche sull’armonizzazione delle normative nazionali. La consapevolezza della necessità di una lotta a livello internazionale contro la criminalità informatica è stata alla base della elaborazione e sottoscrizione della Convenzione di Budapest per la lotta contro la criminalità informatica. La Convenzione di Budapest descrive aspetti normativi di diritto penale sostanziale che gli Stati firmatari devono adottare a livello nazionale.

Nella Convenzione sono, altresì, previste la punibilità del concorso nel reato e la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando i reati di criminalità informatica siano commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi nel loro ambito. L’Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest con l’emanazione della L. 18 marzo 2008, n. 48 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Supplemento Ordinario n. 80 del 4 aprile 2008), recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Con l’art. 7 della citata legge è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-*bis* che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione di delitti informatici e trattamento illecito dei dati nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

#### **B.1 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati informatici:

- Falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in

questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-quinquies, e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quater, e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quinquies, e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

## **B.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- Pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati e informazioni;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni (hardware e software);
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione e protezione dei software (anche di soggetti pubblici), dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica e ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, etc.);
- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti relative componenti tecniche connesse con il sistema;
- Monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico in tema di sicurezza;
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si

applicano i principi generali di comportamento ed i proctolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti informatici.

### **B.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - dei Collaboratori Esterni - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che APS si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** attraverso l'adozione di adeguate contromisure che impediscano modificazioni casuali o volute dei dati, l'obiettivo dell'integrità si realizza mediante la comunicazione di dati aziendali complete e che rappresentino in modo veritiero, privo di interpretazioni, i contenuti a cui si riferisce;
- **Riservatezza:** assicurare che unicamente gli utenti autorizzati ed incaricati possano avere accesso a dati aziendali;
- **Disponibilità:** assicurare la reperibilità dei dati aziendali tenendo conto le esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale elenca le seguenti norme di comportamento prevedendo il divieto, con riferimento ai soggetti sopra indicati, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e software informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti, anche interni, che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento alle attività che comportano l'utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche e/o telematiche aziendali per lo svolgimento delle normali attività lavorative;

- utilizzo delle risorse informatiche aziendali esclusivamente da parte dei soggetti all'uopo autorizzati e per motivi di ufficio o comunque per i soli scopi individuati dalla Società;
- corretto utilizzo delle informazioni riservate e dei dati aziendali sia in fase di trasmissione che in fase di memorizzazione/conservazione al fine di garantire che gli stessi non vengano conosciuti/trattati e/o modificati da soggetti non autorizzati;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività svolte dalla Società sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità dello svolgimento delle stesse;
- osservanza di ogni altra specifica prescrizione riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società.

#### **B.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati e informazioni**, i protocolli prevedono che:

- sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profili/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei principi di segregazione dei ruoli;
- siano definiti gli obiettivi, le linee guida e degli strumenti normativi relativamente alla sicurezza informatica e telematica;
- siano identificati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, anche con riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni, nonché di professionisti esterni informatici;
- siano definite le modalità di aggiornamento delle linee guida e degli strumenti normativi relativamente alla sicurezza informatica e telematica, anche a seguito di cambiamenti significativi;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi servizi tecnologici);
- in caso di affidamento di attività a professionisti esterni, siano definite apposite clausole contrattuali relative alla sicurezza informatica e telematica;
- sia definita una metodologia di analisi e valutazione dei rischi;
- siano definiti dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità).

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di inventariazione (hardware e software)**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware e software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato presso la Società;
- sia assicurata l'inventariazione degli asset aziendali utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico (ivi inclusi eventuali beni strumentali assegnati), nonché l'adozione di politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili;
- l'utilizzo di software sia formalmente autorizzato e certificato;
- siano effettuate verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e protezione della postazione di lavoro; la gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche, anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali e univoci;
- siano definiti i criteri e le modalità (es. lunghezza minima, regole di complessità, scadenza) per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti;

- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi di segregazione dei ruoli e con l'organizzazione aziendale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e protezione dei software (anche di soggetti pubblici), dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi (es. consulenti e fornitori);
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali e univoci;
- siano utilizzati controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sia regolamentata la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale;
- siano disciplinati strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- siano definite le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni;
- siano adottate misure di sicurezza tali da consentire:
  - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza delle risorse informatiche e telematiche;
  - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http);
  - la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;

- sia effettuata una verifica periodica/a evento dei log che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni;
- vi sia un controllo dei cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi affinché non siano alterati i livelli di sicurezza;
- sia previsto il back up automatico delle informazioni giornalmente e periodicamente in aree condivise centralizzate;
- i processi di gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network) siano normati mediante procedure operative idonee a fornire i principi per la regolamentazione dell'utilizzo e la corretta custodia di tali strumenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica e ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, etc.)**, i protocolli prevedono che:

- siano definite, implementate e comunicate ai soggetti coinvolti procedure che stabiliscono la necessità di credenziali fisiche di accesso ai luoghi ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, badge, e tracciabilità degli stessi;
- siano definiti ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche, anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- siano adottati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di acquisizione e sviluppo apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a**

**hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema**, i protocolli prevedono che:

- siano identificati i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente hardware, software e delle componenti tecniche connesse);
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi servizi tecnologici).

Per le operazioni riguardanti il **monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico in tema di sicurezza; la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica**, i protocolli prevedono che:

- siano svolte attività di monitoraggio/verifica periodica dell'efficacia e dell'operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica della Società sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie tecnologiche;
- sia redatto un report degli incidenti informatici con indicazione delle cause, ed eventuali deadline per la risoluzione del problema.

## **B.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **6 PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI**

Funzione della presente Parte Speciale “C” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati di criminalità organizzata anche transnazionale cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati di criminalità organizzata anche transnazionale, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

### **C.1 Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali richiamati dall’art.24-ter del D.lgs. n.231/2001 e dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano.
- Associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall’ art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

## **C.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali**

Considerato che i reati associativi potrebbero essere astrattamente commessi sia da Soggetti apicali che da Soggetti subordinati della Società in accordo con soggetti riconducibili ad associazioni criminose o che comunque svolgono attività illecite, la Società ha individuato una serie di attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti previsti dall'art. 24-ter del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione della piccola cassa (sede/cantiere);

- Gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione dei crediti;
- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Sviluppo e valutazione del personale;
- Assegnazione di viaggi per dipendenti o partner;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione delle note spese;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Gestione degli omaggi e delle altre utilità;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno;
- Selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Selezione di istituti di credito per l'apertura di nuovi c/c bancari/ottenimento di finanziamenti;
- Apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione;
- Locazione di immobili.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali.

### **C.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato qui considerata;
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta afferente l'associazione per delinquere, quali:
  - la partecipazione, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
  - l'ottenimento di una posizione dominante in un determinato territorio a seguito della collusione con un'associazione di stampo mafioso che attraverso l'attività dell'imprenditore ottenga risorse, servizi o utilità;
  - la promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di una associazione costituita con lo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito ovvero consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
  - il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

La presente Parte Speciale comporta, inoltre, l'obbligo per tutti i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne.

#### **C.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori** i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- nella selezione delle controparti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia.

Per le operazioni riguardanti l'**individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- nella selezione delle controparti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori** i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- sia sempre formalmente nominato un Responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- sia prevista la formale accettazione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, del ruolo e dei compiti assegnati;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- non siano corrisposti pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- tutta la documentazione relativa all'attestazione dell'esecuzione del contratto e le verifiche inerenti lo stato avanzamento lavori, sia gestita e firmata solo dai soggetti competenti;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del

contratto e Responsabile del Dipartimento/Ufficio interessato dall'acquisto/appalto/subappalto (se diverso) ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;

- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- possano intrattenere rapporti con la controparte per la certificazione dei lavori, la verifica della corretta esecuzione del contratto e le verifiche inerenti lo stato avanzamento lavori esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi la completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dal proprio Dipartimento/Ufficio siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- al termine dell'incarico sia richiesto alla controparte di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- sia valutata e monitorata la capacità tecnica, organizzativa e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria e l'aderenza agli aspetti di compliance delle controparti in termini di performance in fase di gara e di esecuzione del contratto, eventualmente formalizzate attraverso "feedback di performance"; presenza di potenziali elementi di criticità legati al fornitore che potrebbero impattare la relazione con la Società e/o essere configurabili come gravi inadempimenti o illeciti;
- siano notificate alla controparte eventuali non conformità per attivare piani di miglioramento, definire interventi sullo stato di qualifica;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, il Dipartimento/Ufficio richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- i contratti che regolano i rapporti con la controparte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali

obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;

- sia verificata la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro; lo sviluppo e valutazione del personale** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle transazioni finanziarie e la gestione della piccola cassa (sede/cantiere)** si applica quanto previsto ai paragrafi A.4 e H.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto e Responsabile del Dipartimento/Ufficio interessato dall'acquisto/appalto/subappalto (se diverso) ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- sia fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità. Il processo di identificazione del fornitore e la conseguente gestione del rapporto deve prevedere almeno che: a) al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società provveda all'identificazione della controparte, anche mediante la richiesta di documentazione attestante i requisiti di onorabilità (es. casellari, certificati antimafia, ove possibile);
- siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con la controparte sulla base del profilo

economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

Per le operazioni riguardanti l'**assegnazione di viaggi per dipendenti o partner**, la **gestione delle note spese**, le **spese di rappresentanza**, la **gestione degli omaggi e delle altre utilità** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- sia fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità. Il processo di identificazione della controparte e la conseguente gestione del rapporto deve prevedere almeno che:  
a) al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società provveda all'identificazione della controparte, anche mediante la richiesta di documentazione attestante i requisiti di onorabilità (es. casellari, certificati antimafia, ove possibile);
- siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con la controparte sulla base del profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

Per le operazioni riguardanti la **gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno** i protocolli prevedono che:

- siano definiti ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche, anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali e univoci;

- siano utilizzati controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sia regolamentata la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale;
- siano disciplinati strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
- siano definite le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni;
- siano adottate misure di sicurezza tali da consentire:
  - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza delle risorse informatiche e telematiche;
  - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http);
  - la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;
- sia effettuata una verifica periodica/a evento dei log che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni.

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere), la promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni)** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- il rapporto sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale sono chiaramente prestabiliti l'oggetto, il prezzo del bene o della prestazione, o i criteri per determinarlo;
- siano preventivamente svolti accertamenti idonei a verificare l'identità, l'onorabilità, la sede e la natura giuridica della controparte dell'operazione e ne sia acquisito, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione e, qualora applicabili, siano svolti gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- eventuali scambi di informazioni e/o chiarimenti con potenziali partner siano formalizzati e archiviati da parte del Responsabile del Dipartimento/Ufficio;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali

obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei crediti** i protocolli prevedono che:

- siano stabilite le modalità (es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- siano identificati i soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro;
- siano definite le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto ed i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti.

Per le operazioni riguardanti l'**apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione** i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- sia sempre formalmente nominato un Responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- sia prevista la formale accettazione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, del ruolo e dei compiti assegnati;
- l'apertura/chiusura dei c/c bancari sia effettuata solo da personale dotato di idonei poteri;
- le operazioni sui c/c bancari sia effettuata solo da personale dotato di idonei poteri e nei limiti degli stessi;
- sia fatto obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- siano definite le modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nonché le riconciliazioni periodiche dei conti corrente.

Per le operazioni riguardanti la **locazione di immobili** i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- le richieste di locazione siano autorizzate da personale dotato con idonei poteri e diverso dal colui che stipula il contratto;

- 
- sia sempre identificato, all'interno del contratto di locazione, un Responsabile dell'esecuzione del contratto, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società;
  - siano definite le modalità di definizione dei prezzi, delle condizioni e tempi di pagamento;
  - i contratti stipulati siano firmati da soggetti dotati di idonei poteri.

### **C.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **7 PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001)**

Funzione della presente Parte Speciale “D” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati societari contemplati all’ articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.), ove necessario, e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati societari, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati societari.

### **D.1 Reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.lgs. n.231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- False comunicazioni sociali, previste dall’art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;

- False comunicazioni sociali di lieve entità, previste dall'art. 2621-bis c.c. e costituita dalla condotta di chi commette i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei

conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art 2633 c.c. è costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- Corruzione tra i privati, previsto dall'art. 2635, comma 3 c.c. e costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società.
- Istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- Interesse degli amministratori è previsto all'art. 2391 c.c. e prevede la condotta lesiva attuata da parte dell'amministratore che non dia notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e costituito da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto;
- Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

## **D.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati societari**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili e strumentali di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.
- Prequalifica della Società per inserimento in vendor list;
- Predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, privati e partner, nonché dei relativi contratti;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione della piccola cassa (sede/cantiere);
- Gestione delle ispezioni da parte di soggetti privati;
- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Sviluppo e valutazione del personale;
- Assegnazione di viaggi per dipendenti o partner;
- Selezione di istituti di credito per l'apertura di nuovi c/c bancari/ottenimento di finanziamenti;
- Gestione delle note spese;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Spese di rappresentanza;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Gestione degli omaggi e delle altre utilità;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Gestione dei crediti;
- Selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Locazione di immobili.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati societari.

### **D.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le leggi e i regolamenti, anche interni, che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento alla gestione delle attività delle Società, ai rapporti tra gli Organi Sociali e ai rapporti tra la Società e l'esterno;
- osservare rigorosamente tutte le norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- instaurare e mantenere rapporti con i terzi in tutte le attività svolte dalla Società sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità dello svolgimento delle stesse;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;

- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- non offrire, promettere, o accettare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità, che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e siano tali da compromettere l'integrità e/o la reputazione della Società, nonché da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.;
- mantenere rapporti con i terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che assicurino il corretto andamento e l'imparzialità dello svolgimento delle attività svolte dalla Società;
- non violare i principi e le regole previsti nel Codice Etico;
- non intraprendere, nel corso di una trattativa d'affari con un soggetto privato, le seguenti attività:
  - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti o soggetti privati;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

#### D.4 Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività riguardanti la **redazione del bilancio, della relazione e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile** i protocolli prevedono che:

- sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascun Dipartimento/Ufficio deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione al Dipartimento/Ufficio competente, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio;
- siano definite regole di comportamento, rivolte agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori, che richiedano la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i Responsabili di Dipartimento/Ufficio indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso al sistema contabile siano identificati dall'Ufficio ICT al fine di garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano propriamente autorizzate;
- siano identificati ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee** i protocolli prevedono che:

- vi sia un flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- sia adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- siano identificati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, privati e partner, nonché dei relativi contratti**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inerenti la partecipazione a gare siano gestiti e firmati solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- in ogni gara, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure aziendali in essere;
- sia effettuato il monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara;
- sia garantito un reporting interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire sistemi di cross control e gestione delle anomalie tra i diversi Dipartimenti/Uffici coinvolti;
- sia identificato un Dipartimento/Ufficio responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- siano effettuate le verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture in caso di aggiudicazione della gara, a cura di idonei Dipartimenti/Uffici distinti dall'area "commerciale".

Per le operazioni riguardanti la **selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori; l'individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- la stipula o la variazione di purchase order/contratti che possono presentare carattere anomalo per profilo della controparte, tipologia, oggetto, materiali, specifiche tecniche, siano preventivamente ed attentamente valutate dal Dipartimento/Ufficio competente che segnala la situazione ai Vertici della Società. La prosecuzione del rapporto ha luogo solo dopo debita autorizzazione del vertice della Società;
- sia sempre identificato, all'interno del contratto/purchase order, un Responsabile dell'esecuzione del contratto, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società;
- gli impegni e i contratti stipulati con le controparti selezionati siano firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta della controparte;
- siano definiti i requisiti per la qualifica della controparte, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- nella scelta della controparte siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- siano definite le modalità e i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca della qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- siano definite le modalità di aggiornamento della qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- l'approvvigionamento di beni/servizi/prestazioni professionali sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale sono chiaramente prestabiliti l'oggetto, il prezzo del bene o della prestazione, o i criteri per determinarlo;
- i soggetti cui conferire incarichi siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- la selezione dei soggetti a cui conferire incarichi/con cui stipulare una partnership sia sempre motivata dal Dipartimento/Ufficio richiedente;

- l'affidamento degli incarichi/scelta del partner avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- siano effettuate le verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture in caso di aggiudicazione della gara, a cura di idonei Dipartimenti/Uffici distinti dall'area "commerciale";
- siano adottate previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- i contratti che regolano i rapporti con i soggetti terzi (fornitori, partner, appaltatori, subappaltatori) prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- non vi sia identità soggettiva tra chi autorizza le richieste di acquisto e chi esegue l'ordine nei confronti del fornitore;
- gli impegni e i contratti stipulati con i fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori selezionati siano firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- siano segnalate eventuali situazioni di conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la controparte, ovvero, l'obbligo di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro Dipartimento/Ufficio;
- al termine dell'incarico venga richiesto al fornitore di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- non siano corrisposti compensi o parcelle a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito;
- sia garantita l'approvazione dell'operazione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- sia identificato il responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di partnership autorizzata;
- vi sia l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di partnership in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei crediti** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle ispezioni da parte di soggetti privati** i protocolli prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con i soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura indirizzati a soggetti certificatori;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di certificazioni siano complete e veritiere;
- in ogni rapporto con i soggetti certificatori, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Per le operazioni riguardanti la **prequalifica della Società per inserimento in vendor list** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inerenti la prequalifica della Società per inserimento nella vendor list del cliente siano gestiti e firmati solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;

- non vi sia identità soggettiva tra colui che fornisce la documentazione/informazioni per l'inserimento in vendor list e colui che effettua un controllo di correttezza di quanto reso disponibile.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro; lo sviluppo e valutazione del personale** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'**assegnazione di viaggi per dipendenti o partner** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi A.4 e C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle transazioni finanziarie; la gestione della piccola cassa (sede/cantiere)** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A4 e C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori**, si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi A.4 e C.4.

Per le operazioni riguardanti le **spese di rappresentanza; la gestione delle note spese** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere); la promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni)**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi e delle altre utilità** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **locazione di immobili**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

#### **D.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. Inoltre:

- deve essere immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società.

## **8 PARTE SPECIALE E – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

Funzione della presente Parte Speciale “E” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico contemplati dall’articolo 25-quater del D.Lgs. n.231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto detto, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati con finalità di terrorismo, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

### **E.1 Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico richiamati dall’art.25-quater del D.lgs. n.231/2001**

L’art. 25-quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell’ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (riportiamo, tra gli altri, l’ art. 270-bis del codice penale “associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”) ed, al terzo comma, i delitti diversi disciplinati al comma 1 ma posti in esse in violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della convenzione di New York.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati previsti dall'art. 2 della convenzione di New York, ovvero le attività dirette a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, attentato contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, la persona fisica o l'ente fornito o meno di personalità giuridica, che fornisce fondi o comunque collabora nel loro reperimento, deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

## **E.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbero essere commessi alcuni dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del Decreto:

- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione delle note spese;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione della piccola cassa (sede/cantiere);
- Selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione;
- Locazione di immobili.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i protocolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo.

### **E.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata;
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia (Liste comunitarie, Lista OFAC, Lista ONU);
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

#### **E.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- prima della stipula del contratto di assunzione, sia verificata la presenza del candidato all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

Per le operazioni riguardanti l'**individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, la partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere), la promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni)**, si applica quanto previsto ai paragrafi C.4, e H.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- sia verificata la presenza della controparte all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori**, si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi C4 e con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- prima della stipula del contratto/purchase order, sia verificata la presenza della controparte all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle transazioni finanziarie** si applica quanto previsto ai paragrafi A4, C.4 e H.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- prima di effettuare il pagamento sia verificata la presenza della controparte all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della piccola cassa (sede/cantiere)** si applica quanto previsto ai paragrafi A4, C.4 e H.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti le **spese di rappresentanza**; la **gestione delle note spese** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti l'**apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **locazione di immobili** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- prima della stipula del contratto di locazione, sia verificata la presenza del locatore all'interno delle Liste di Riferimento o nelle black list antiterrorismo come indicato dall'UIF – Banca d'Italia.

## **E.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## 9 PARTE SPECIALE F – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Funzione della presente Parte Speciale “F” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di delitti contro la personalità individuale cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei delitti contro la personalità individuale, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale.

### F.1 Delitti contro la personalità individuale richiamati dall’art. 25-quinquies del D.lgs. n.231/2001

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.). Tale reato punisce i soggetti che riducono o mantengono altre persone in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne configurino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi possiede autorità sulla persona.
- Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter c.p.). Il reato in questione punisce chiunque, e con

qualsiasi mezzo, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Inoltre, è altresì punito dal reato chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Il reato punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori oppure utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

## **F.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti di personalità individuale**

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro la personalità individuale:

- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Assegnazione di viaggi per dipendenti o partner;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale.

## **F.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata;
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di commettere o adottare una condotta, quale:

- la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
- la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
- l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
- la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);
- l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
- l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
- reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso nel paese di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

#### **F.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per l'attività **di selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 e al successivo paragrafo L.4.

Per le operazioni riguardanti la **promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni); l'assegnazione di viaggi per dipendenti e partner** si applica quanto previsto al precedente C.4. Inoltre, i protocolli prevedono:

- il divieto che il soggetto responsabile dell'organizzazione di "Attività Sociali" possa da solo e liberamente conferire incarichi e stipulare contratti di tale natura.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono:

- l'obbligo di segnalazione agli organi di Polizia Giudiziaria di eventuali casi di operatività anomala di utilizzo delle caselle postali che possano configurare ipotesi di reato riconducibili alla pornografia minorile.

#### **F.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **10 PARTE SPECIALE G – REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Funzione della presente Parte Speciale “G” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento, al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### **G.1 Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime<sup>5</sup>.

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente non interviene a impedire l’evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale

---

<sup>5</sup> Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro<sup>6</sup> il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

<sup>6</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

## **G.2 Attività sensibili identificate nell'ambito del reato omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel D.Lgs. 231/01, ciò che rileva è l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda un evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e gestione delle emergenze;
- Attività di comunicazione, formazione e informazione dei lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **G.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale descrive il soggetto attivo del reato, che può essere chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Dunque, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, potrebbero essere soggetti attivi non solo i datori di lavoro, dirigenti, preposti, soggetti destinatari di incarichi e/o di deleghe di funzioni, ma anche i lavoratori stessi. Le condotte sanzionate penalmente consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche. Entrambe le fattispecie delittuose esaminate sono caratterizzate dall'aggravante dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline volte ad impedire gli eventi dannosi di cui alla norma incriminatrice.

In tale contesto, APS si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. Pertanto, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa è tenuto a conoscere e ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro e così, in particolare e a mero titolo esemplificativo, alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 – “Attuazione dell’articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”);
- stretta osservanza dei regolamenti interni che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché di tutti i dispositivi di sicurezza;
- partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoposizione ai controlli sanitari previsti dalle norme e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispetto delle competenze attribuite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

#### G.4 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro** i protocolli prevedono, al fine di garantire la conformità legislativa:

- l'identificazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili all'organizzazione, nonché l'accessibilità alle stesse;
- l'aggiornamento legislativo;
- il controllo periodico della conformità del sistema di gestione HSE alla normativa applicabile;
- l'implementazione di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi aziendali in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e fornisca un quadro strutturale per fissare e riesaminare gli obiettivi generali che l'azienda stabilisce di raggiungere;
- l'individuazione di tutte le figure per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tali figure sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi e il cui possesso è verificato preliminarmente all'attribuzione dell'incarico;
- il mantenimento nel tempo dei requisiti in possesso delle figure individuate per per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la formalizzazione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- la nomina di soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e il conferimento agli stessi dei poteri necessari allo svolgimento del ruolo al loro assegnato;
- la costruzione di un sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale coerente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;

- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia;
- il soggetto delegato/incaricato è sottoposto ad un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati / oggetto dell'incarico, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze;
- ciascuna delega dovrà risultare da atto scritto, dovrà essere accettata dal delegato per iscritto e, nel caso dei dirigenti delegati, dovrà recare data certa.

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a garantire il costante monitoraggio e funzionamento del sistema organizzativo della Società.

In particolare, è previsto che:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Datore di Lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di Lavoro verifichi il possesso da parte del Medico Competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- il Datore di Lavoro verifichi che il Medico Competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- il Datore di Lavoro verifichi la corretta e costante attuazione da parte del Medico Competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Per le operazioni riguardanti l'**individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e gestione delle emergenze**, secondo le disposizioni vigenti, i protocolli prevedono:

- la predisposizione, a cura del Datore di Lavoro, con il coinvolgimento di RSPP e, laddove necessario, del Medico Competente, di un documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza correlati alle attività che vengono svolte negli uffici/siti;
- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (es. marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione;
- l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- l'individuazione e la formale designazione degli addetti agli interventi di emergenza preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- la verifica periodica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- l'erogazione di corsi formazione costituiti da un addestramento di base che prevede la trattazione degli argomenti di cui al DM 10/03/98;
- l'adozione di idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente;
- la definizione di ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- l'individuazione di provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- la tenuta di appositi registri storici contenenti i riferimenti alle simulazioni effettuate e alle situazioni di emergenza verificatesi, che consentono la valutazione

dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità dell'attuazione delle azioni correttive;

- l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze;
- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, la verifica dei requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio. La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Per le operazioni riguardanti **l'attività di comunicazione, formazione e informazione dei lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro** i protocolli prevedono che:

- siano effettuate riunioni periodiche tra tutte le figure competenti per la verifica della situazione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente);
- siano adeguatamente diffuse le risultanze delle riunioni periodiche all'interno dell'organizzazione.
- tutto il personale:
  - riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi;
  - sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- i lavoratori siano coinvolti/consultati:
  - nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;

- nelle indagini relative ad un incidente;
- quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro** i protocolli prevedono:

- che alle imprese esterne sia fornita l'informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionali degli appaltatori, anche attraverso la richiesta al soggetto esecutore delle lavorazioni:
  - dell'iscrizione alla CCIAA;
  - del Documento Unico di Regolarità Contributiva per dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);
- l'adozione di procedure di verifica dei fornitori circa il rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- la definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- l'inserimento nei contratti accordi con fornitori e contrattisti di clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché di apposite clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- l'ottenimento della dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;

- il monitoraggio periodico sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto di suddette normative.

Per le operazioni riguardanti il **controllo e le azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni, incidenti e mancanti incidenti (near miss);
- siano comunicati da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro, al soggetto delegato (ove previsto) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli infortuni, incidenti e near miss occorsi;
- sia effettuato il monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza da parte delle figure aziendali a ciò delegate oppure di fornitori esterni appositamente reclutati;
- siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- siano individuate e applicate le azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- sia verificata l'attuazione e l'efficacia delle suddette azioni correttive;
- siano comunicati i risultati dell'audit alla Direzione aziendale;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Datore di Lavoro.

## **G.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. Inoltre:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente devono aggiornare periodicamente l'OdV in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l'OdV al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro devono segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **11 PARTE SPECIALE H – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Funzione della presente Parte Speciale “H” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **H.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **H.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- Selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione della piccola cassa (sede/cantiere);
- Gestione dei crediti;
- Predisposizione e gestione dei contratti intercompany;
- Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti verso la pubblica amministrazione;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;

- Spese di rappresentanza;
- Gestione delle note spese;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Gestione degli omaggi e delle altre utilità;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);
- Apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione;
- Locazione di immobili.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i proctolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

### **H.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata;
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio quali:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle black list antiriciclaggio come indicato dall'UIF – Banca d'Italia (Liste comunitarie, Lista OFAC, Lista ONU).

#### **H.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori; la individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazioni, stipula e gestione dei relativi contratti** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi C.4 e con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- siano effettuate verifiche preliminari sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla terza parte contraente;
- siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con la controparte sulla base del:
  - profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminali riferibili a reati previsti dal Decreto);
  - comportamento della controparte (es. mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
  - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (es. modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).
- la scelta e la valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere

cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere)** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni)** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi C.4 e F.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle transazioni finanziarie e la gestione della piccola cassa)** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi A.4 e C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- siano effettuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, etc.);
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- i controlli di cui sopra tengano conto:
  - della sede legale della Società controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, etc.);
  - degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
  - di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni straordinarie.
- siano definite specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- siano effettuate analisi circa eventuali profili di scostamento dei budget ed analisi di trend;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre

tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti verso la pubblica amministrazione** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti fiscali e tributari** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia identificato un Dipartimento/Ufficio per la gestione dei diversi adempimenti fiscali, anche attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
- sia condotto un esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, esito dei controlli interni, etc.);
- siano implementi efficaci procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;
- sia tenuta una corretta, veritiera e trasparente contabilizzazione delle fatture attive e passive, anche sulla base dell'esame storico di cui sopra;
- siano effettuati con cadenza almeno annuale di audit – anche mediante professionisti esterni all'azienda – sull'efficacia e l'efficienza del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui sopra, il cui esito andrà formalizzato in una relazione ai soggetti competenti per l'esame e le valutazioni conseguenti;
- la relazione di cui al punto precedente illustri, a seconda di ciascun adempimento tributario previsto in capo alla Società, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate;
- sulla base delle verifiche e della relazione di cui sopra, siano adottati specifici ed efficaci accorgimenti atti a rimediare eventuali carenze riscontrate nel funzionamento della gestione della fiscalità ed attivi le necessarie azioni correttive;
- sia predisposto un apposito sistema di archiviazione relativo ai report di audit, alle relazioni, nonché agli eventuali accorgimenti effettivamente implementati per una corretta gestione della fiscalità;

- gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale siano individuati secondo requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto;
- sia archiviata e mantenuta la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali al fine di garantire adeguata tracciabilità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei crediti** si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione e gestione dei contratti intercompany** i protocolli prevedono che:

- sia garantita la trasparenza e la tracciabilità degli accordi stipulati e la chiarezza dei driver utilizzati per la determinazione dei prezzi di trasferimento e che il prezzo di trasferimento applicato sia in linea con quello di mercato;
- nei contratti infragruppo sia inserito il dettaglio delle attività svolte per conto della controparte (individuazione dei servizi da svolgere/beni, definizioni del prezzo/modalità e criteri di determinazione dello stesso, modalità di pagamento, ecc.).

Per le operazioni riguardanti la **redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico** si applica quanto previsto al precedente paragrafo 7.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi A.4 e 7.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- la registrazione delle fatture avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva

correttezza delle stesse in termini di import, quantità della merce, SAL, etc.;

- in mancanza di specifica documentazione di supporto la registrazione della fattura avvenga solo a fronte di adeguata motivazione della mancanza della documentazione stessa da parte del Dipartimento/Ufficio richiedente;
- sia archiviata e mantenuta la documentazione contabile, al fine di garantire adeguata tracciabilità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle spese di rappresentanza**; la **gestione delle note spese**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi e delle altre utilità** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti l'**apertura e chiusura dei c/c bancari e relativa gestione** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **locazione di immobili** si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

## **H.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **12 PARTE SPECIALE I – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Funzione della presente Parte Speciale “I” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di delitti di violazione del diritto d’autore cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei delitti di violazione del diritto d’autore, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

### **I.1 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore richiamati dall’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in materia di violazione del diritto d’autore:

- Art. 171-bis, L. 633/1941, che punisce la condotta di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati,

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

## **I.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbero essere commessi reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- Gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno;
- Gestione delle informazioni coperte da diritto d'autore/proprietà intellettuale;
- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti relative componenti tecniche connesse con il sistema.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

## **I.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione software per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei software di cui sopra;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, comunicare, dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente informazioni/unità con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno;

- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo.

#### **I.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione di server, siti internet, social network e diffusione di notizie verso l'interno/esterno**; la **gestione delle informazioni coperte da diritto d'autore/proprietà intellettuale**; la **gestione delle attività di acquisizione e sviluppo apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti relative componenti tecniche connesse con il sistema**, i protocolli prevedono che:

- le opere/informazioni protette da diritto d'autore/proprietà intellettuale acquistate dalla Società ai fini dell'attività aziendale siano catalogate in un apposito database;
- per le opere/informazioni delle quali siano state acquisite le licenze d'uso, il database comprenda anche i seguenti dati:
  - data di acquisto della licenza;
  - data di scadenza della licenza;
  - tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- siano previsti controlli da parte del Dipartimento/Ufficio competente sulle attività che comportano l'utilizzo di opere/informazioni tutelate dal diritto d'autore/proprietà intellettuale;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software, che devono prevedere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare che l'acquisto e l'uso di software e di altre opere/informazioni tutelate dal diritto di autore/proprietà

intellettuale sia formalmente autorizzato e certificato;

- sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata in outsourcing, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
  - per i fornitori di software, la conformità dei software forniti a leggi e normative vigenti;
  - la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

## **I.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **13 PARTE SPECIALE J – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Funzione della presente Parte Speciale “J” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

#### **J.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria richiamati dall’art. 25-decies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis, c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

## **J.2 Attività sensibili identificate nell’ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**

Attraverso un’attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali “potenzialmente” potrebbero essere commessi reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria:

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Per l’attività sensibile su indicatea, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

## **J.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25-quater del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi reati quali:

- indurre una persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- favorire taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### **J.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo A.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

#### **J.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. Inoltre:

- nel caso di procedimento giudiziale, il Responsabile identificato per la sua gestione deve informare l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività e della sua conclusione, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

## **14 PARTE SPECIALE K – REATI AMBIENTALI**

Funzione della presente Parte Speciale “K” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati ambientali, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

### **K.1 Reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- Inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- Disastro ambientale, previsto dall’art. 452-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero un’offesa all’incolumità pubblica;

- Disastro ambientale e inquinamento ambientale colposi, previsto dall'art. 452-quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi, pur non volendo, realizza gli eventi previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p. a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, previsto dall'art. 452-sexies c.p. e costituito dalla condotta di chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- Circostanze aggravanti, previsto dall'art. 452-octies c.p. e applicabile a chi commette i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies c.p. in associazione con altri soggetti;
- Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/06 e costituiti dalla condotta di chi:
  - effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
  - realizza o gestisce una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
  - non osservi e prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4);
  - effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
  - realizza un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) D.Lgs. 152/06 (comma 6, primo periodo).
- Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06 e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/06 e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero

effettua la spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06 e costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).
- Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsto dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/06 e costituito dalla condotta di chi:
  - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
  - omette di accompagnare nel trasporto dei rifiuti la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (comma 7);
  - fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7);
  - accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).

## **K.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati ambientali**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali “potenzialmente” potrebbero essere commessi reati ambientali:

- Gestione dei rifiuti.

Per l'attività sensibili su indicata, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati ambientali.

### **K.3 Principi generali di comportamento**

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi ad alta priorità per APS che ha recepito l'impegno alla tutela dell'ambiente all'interno del proprio Codice Etico e si impegna a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. Tali azioni prevedono in particolare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di ciascun paese in cui la Società opera e si estende anche alla normativa inerente alla tutela ambientale e all'utilizzo razionale delle risorse naturali. Pertanto, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone; per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale ed, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;
- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, il cui utilizzo è previsto anche nell'ambito del SISTRI;
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- operare le proprie scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente, con particolare attenzione
- alla tutela dei siti protetti o sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;
- predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

#### **K.4 Protocolli specifici di prevenzione**

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo K.3, la Società ha adottato specifici protocolli di prevenzione, di seguito riportati.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rifiuti**, i protocolli prevedono:

- attività di informazione, formazione e comunicazione verso tutto il personale al fine di garantire adeguata consapevolezza circa le corrette attività di differenziazione e smaltimento dei rifiuti;
- verifiche periodiche circa le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione dei registri di carico e scarico e della documentazione di avvenuto smaltimento all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- idonee procedure per la verifica e/o l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alle operazioni di gestione dei rifiuti;
- opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente;
- monitoraggi periodici circa la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- modalità per assicurare la disponibilità della documentazione relativa;
- siano definiti requisiti morali e tecnico-professionali, criteri e modalità per la qualificazione dei fornitori, che ai fini delle tematiche ambientali siano considerati strategici (es. progettisti, trasportatori, smaltitori, soggetti che esercitano l'attività di recupero);
- siano previsti e attuati procedimenti di verifica periodica di detti requisiti, anche

finalizzati all'aggiornamento dell'elenco fornitori;

- siano definiti, di concerto con i Dipartimenti/Uffici che curano la progettazione, i requisiti dei beni in ingresso ed i requisiti contrattuali di fornitura (es. richiesta di certificazioni, richiesta di prove di laboratorio);
- siano definiti criteri per la selezione e scelta dei laboratori esterni utilizzati per le verifiche, nell'ambito dei cantieri, sui parametri e limiti ambientali definiti per legge (es. utilizzo di laboratori accreditati);
- siano effettuate periodiche attività di audit sui fornitori individuati come critici (es. mediante campionamenti e analisi di riscontro, verifiche sulle autorizzazioni al trasporto dei codici CER);
- siano definite clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

#### **K.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **15 PARTE SPECIALE L – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Funzione della presente Parte Speciale “L” è quella di fornire un’analisi sui rischi relativi alla commissione di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, cui si aggiungono le fattispecie di “delitto tentato” (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell’interesse o a vantaggio di APS.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili a rischio di commissione dei reati;
- i principi generali di comportamento;
- i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

### **L.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di Datore di Lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

## **L.2 Attività sensibili identificate nell'ambito del reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- Selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- Selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.

Per le attività sensibili su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i proctolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

## **L.3 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata;

- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi reati quali:

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa.

#### **L.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti**, si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi C.4, e H.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, negoziazione e stipula di purchase order/contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi e I.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

Per l'attività **di selezione e assunzione di personale anche mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo C.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione di candidati che necessitano di regolare permesso di soggiorno per lavorare alle dipendenze della Società, il Responsabile del Dipartimento HRS richieda al candidato copia del predetto permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro.

#### **L.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **16 PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **M.1 Reati Applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio, previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, previsto dall'art. 513 c.p. e che punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall'art. 513-bis c.p. e che punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall' art 517-ter c.p. e che, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

### **M.2 Attività sensibili identificate nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio**

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato l'attività sensibili di seguito elencata, nell'ambito della quale "potenzialmente" potrebbe essere commessi delitti contro l'industria e commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto:

- Predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, nonché dei relativi contratti.

Per l'attività sensibile su indicate, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i procotolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio.

### M.3 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- diffondere notizie e/o apprezzamenti sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- assicurare che la scelta dei fornitori si basi su criteri di massima oggettività e trasparenza.

### M.4 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di offerte tecniche/commerciali finalizzate alla partecipazione a procedure competitive con soggetti pubblici, nonché dei relativi contratti** si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi A.4 e D.4 con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- tutti i dipendenti della Società operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti

- vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza;
- predisposizione di specifiche clausole nei contratti con i fornitori.

## **M.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **17 DEFINIZIONI**

**Attività sensibili:** attività aziendali potenzialmente a rischio commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231 e applicabili alla Società.

**Codice Etico:** documento che definisce internamente ed esternamente le regole, gli obblighi, i doveri e le responsabilità di tutti i soggetti apicali e dei sottoposti, finalizzato a delineare e ad affermare valori e comportamenti approvati e condivisi, anche con lo scopo di prevenire potenziali reati.

**Control and risk self assessment:** attività di analisi specifica della Società, finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

**Modello o MOG:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la potenziale commissione dei reati, definito ai sensi della normativa di riferimento.

**Normativa di riferimento:** il Decreto Legislativo 231/2001 e ogni altra normativa, connessa al Decreto o ai suoi principi, che stabiliscono la responsabilità amministrativa di una Società per i reati commessi da soggetti apicali o da sottoposti.

**Pubblica Amministrazione:** sia nell'ordinamento nazionale che straniero o comunitario, si intende qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitari, nonché qualsiasi Ente pubblico, agenzia o autorità amministrativa

indipendente e relative articolazioni, qualsiasi persona che agisca in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

**Pubblico Servizio (PU):** agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Responsabile:** soggetto, dotato di poteri di rappresentanza, amministrazione o di direzione, cui è posta in capo la gestione operativa di uno specifico Dipartimento/Ufficio della Società.

**Società:** APS Designing Energy Srl

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Direzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01).

**Organismo di Vigilanza o OdV:** soggetto (monocratico o collettivo) che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo (autonomia).